
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2023

N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola si è riunito il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
CHRISTIAN TONDI	Presente
EMILIANO BETTELLI	Presente
AUGUSTO BONAIUTI	Assente
ROSSELLA CACI	Presente
UMBERTO COSTANTINI	Assente
FEDERICO COVILI	Presente
GIULIA CREMONINI	Presente
LORENZO FIORENTINI	Presente
FEDERICO FOLLONI	Presente
LAURO FONTANESI	Assente
FABIO FRANCESCHINI	Assente
STEFANO GALLETTA	Presente
GIOVANNI GALLI	Assente
GIAN LUCA GIANAROLI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 21 del 15/06/2023

RITA GOZZOLI	Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
ERIO LINARI	Presente
CRISTIAN MAZZONI	Assente
LAURA MORANDI	Presente
EMILIA MURATORI	Presente
GABRIELLA OCA	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ANGELO PASINI	Presente
SIMONE PELLONI	Assente
ALESSANDRO PIETROPAOLO	Assente
FEDERICO POPPI	Presente
FEDERICO ROPA	Assente
ENRICO TAGLIAVINI	Assente
GIORGIA MEZZACQUI	Presente
VALENTINA PEDRETTI	Presente

N. Presenti **20** N. Assenti **11**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MASSIMILIANO MITA.**
Scrutatori: Galletta, Fiorentini, Covili

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza **CHRISTIAN TONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione introduttiva del Segretario Generale dott. Massimiliano Mita che illustra l'argomento;

Udito l'intervento del Consigliere Fiorentini;

Udita la risposta del Segretario Generale Mita;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio n. 51 del 11/12/2014 aderiva alla convenzione per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente presso l'Unione della Bassa Romagna quale Ente Capofila;
- con successiva deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 65 del 30/11/2017 si provvedeva a rinnovare la convenzione sino al 31/12/2027;

Considerato che con nota dell'Unione Bassa Romagna assunta al protocollo generale al n. 11080 in data 14/03/2023, si comunicava la volontà di detto Ente a recedere dalla convenzione a far data dal 01.01.2023;

Evidenziato che la materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare è estremamente specialistica e richiede costante attenzione ed aggiornamento per gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi tanto che non si ritiene percorribile la strada della costituzione di un ufficio interno all'Ente;

Valutato di individuare in un Ente di maggiori dimensioni la disponibilità ad un accordo per la gestione dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari;

Dato atto che l'Unione Terre di Castelli con nota inviata il 4/04/2023 ha richiesto di avvalersi dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) del Comune di Modena per lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni a quest'ultimo attribuite dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs.165/2001, previa sottoscrizione di apposita convenzione, sulla base del combinato disposto del comma 3 dell'art.55-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.30 del D.Lgs.267/2000;

Preso atto che il Comune di Modena ha approvato la convenzione oggetto di considerazione con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 4/05/2023;

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 21 del 15/06/2023

Visti:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali) il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 2 dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il comma 3 del medesimo art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che stabilisce che le Amministrazioni, previa Convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;

Visto lo schema della convenzione allegato alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la convenzione prevede:

- che l'Unione Terre di Castelli deleghi al Comune di Modena le funzioni di gestione dei procedimenti disciplinari di competenza dell'UPD, nei confronti di dipendenti e dirigenti dell'Unione stessa e dei comuni ad essa associati;
- che la stessa abbia la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno su richiesta dell'Unione. E' prevista altresì la facoltà di recesso anticipato con preavviso di trenta giorni;
- che il costo del servizio a carico dell'Unione, da versarsi al momento della scadenza della convenzione e, comunque, prima dell'eventuale rinnovo, sia fissato in Euro 1.500,00 (IVA esclusa), per ogni procedimento disciplinare a carico di un dipendente e in Euro 2.000,00 (IVA esclusa) per ogni procedimento disciplinare a carico di un dirigente, calcolato moltiplicando il costo orario a carico del Comune di Modena, sulla base del solo trattamento economico fondamentale, dei componenti dell'UPD competente e dell'ufficio di supporto per il tempo medio in ore impiegato per l'istruttoria e per la predisposizione degli atti. I procedimenti non completati al momento della scadenza della convenzione, sono liquidati forfettariamente al 50%. Ai fini del pagamento, assoggettato ad IVA al 22%, verrà emessa fattura;
- che l'Unione rimborsi al Comune di Modena, altresì, eventuali costi di missione e trasferta, se e in quanto necessari all'espletamento del servizio stesso;
- che, con specifico atto, allegato alla convenzione, l'UPD dei dipendenti e l'UPD dei dirigenti del Comune di Modena vengano nominati, dall'Unione, responsabili del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione stessa.

Ritenuto opportuno approvare e sottoscrivere tale convenzione, per un principio di economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione intesa nel suo complesso, nell'ambito di un rapporto di collaborazione fra enti.

Dato atto che le somme relative al costo del servizio come meglio sopra esplicitate sono previste nel bilancio finanziario 2023-2025 alla missione 1 programma 10;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente della Struttura Affari Generali, Dott.ssa Elisabetta Manzini, espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente della Struttura Servizi Finanziari, Dott. Stefano Chini, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente in data 20.04.2023;

Dato atto che la registrazione della seduta, così come previsto dall'art. 42 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e documento della seduta ai sensi dell'art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e succ. mod., è disponibile nella sezione del sito istituzionale "Sedute del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli - Video diretta e registrazioni";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Elisabetta Manzini che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2023/2025 approvato con delibera di Consiglio n. 7 del 15/03/2023;

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 21 del 15/06/2023

PRESENTI	20	
ASTENUTI	//	
FAVOREVOLI	20	
CONTRARI	//	

DELIBERA

1) Di prendere atto, per le ragioni indicate in premessa, della cessazione degli effetti della convenzione per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente presso l'Unione della Bassa Romagna approvata da ultimo con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 65 del 30/11/2017;

2) Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, fra il Comune di Modena e l'Unione Terre di Castelli, con il quale l'Unione delega al Comune di Modena la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e dirigenti dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa associati.

3) Di dare atto:

- che la Dirigente della Struttura Affari Generali procederà alla sottoscrizione della convenzione, in nome e per conto dell'Unione Terre di Castelli, con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula;

- che la convenzione avrà la durata di un anno, rinnovabile di un ulteriore anno su richiesta dell'Unione, con facoltà di recesso con preavviso di un mese.

4) Di dare altresì atto che l'eventuale corrispettivo dovuto da parte dell'Unione Terre di Castelli trova copertura finanziaria alla missione 1 programma 10 del bilancio finanziario 2023-2025.

INDI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di dare immediato avvio alla convenzione per non risultare scoperti nella funzione di gestione dell'UDP se dovesse ricorrere il caso di attivazione di un procedimento disciplinare

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI	20	
ASTENUTI	//	
FAVOREVOLI	20	
CONTRARI	//	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)**

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
CHRISTIAN TONDI

Il Segretario Generale
MASSIMILIANO MITA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE UNIFICATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La presente convenzione è stipulata

TRA

Il Comune di Modena, con sede in _____ C.F. _____ rappresentato dal _____ pro tempore sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali) e dallo Statuto comunale;

E

L'Unione Terre di Castelli (di seguito anche denominato "Ente aderente"), con sede in Via n., C.F. _____ rappresentato dal Presidente pro tempore sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali) e dallo Statuto dell'Unione;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 2 dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

- il comma 3 del medesimo art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce che le Amministrazioni, previa Convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Rilevato che la gestione in forma unificata dell'attività dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti afferenti all'Ufficio medesimo, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visti inoltre gli art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ;

Richiamata la deliberazione di Consiglio del Comune di Modena n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la presente Convenzione per la gestione unificata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la presente Convenzione per la gestione unificata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Considerato che si ritiene necessario conseguentemente procedere alla stipula della Convenzione per la gestione unificata della suddetta funzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata alla gestione unificata da parte del Comune di Modena a favore dell'Unione Terre di Castelli delle funzioni dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti (Comparto Funzioni Locali) e dei dirigenti (Area Funzioni Locali) dell'Unione stessa e dei Comuni che ne fanno parte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. A tal fine l'Unione Terre di Castelli delega al Comune di Modena la funzione di competenza dell'UPD di gestione dei procedimenti disciplinari. Al riguardo si precisa che, presso il Comune di Modena, sono istituiti due distinti UPD: l'Ufficio per i procedimenti disciplinari per i dipendenti presso il Settore Risorse umane e Affari istituzionali, e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari per i dirigenti presso la Direzione generale del Comune stesso (di seguito indicati genericamente con il termine "UPD")

Art. 3 – Attribuzioni di competenze

1. Le competenze dell'UPD sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto e dell'area dirigenziale degli Enti locali e, in particolare, l'UPD ha il compito di contestare l'addebito al dipendente o dirigente, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione.

2. All'Ufficio in parola è garantita autonomia decisionale e di gestione. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'Ufficio associato sono adottati dal Comune di Modena, secondo la sua disciplina interna, che diviene pertanto la disciplina unitaria di entrambi gli Enti convenzionati.

3. Resta in capo all'Unione Terre di Castelli la competenza ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale che, ai sensi dell'art.55-bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001, non richiede particolari formalità.

4. Dell'avvenuta irrogazione del rimprovero verbale o di altre sanzioni irrogate nel biennio precedente va comunque data formale informazione all'UPD all'atto di trasmissione della documentazione necessaria all'avvio del procedimento disciplinare.

Art.4 – Modalità operative e di attuazione della Convenzione

1. L'Unione Terre di Castelli, nel caso che ritenga necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente o di un dipendente, al fine di garantire l'attivazione e la gestione del servizio richiesto, si impegna a trasmettere rispettivamente all'UPD dei dirigenti o all'UPD dei dipendenti del Comune di Modena, tempestivamente e comunque nei termini di legge, tutta la documentazione necessaria e ogni utile informazione, nei modi concordati con l'UPD del Comune di Modena, dandone contestuale comunicazione al dirigente/dipendente interessato. Le due Amministrazioni adottano ogni utile misura per facilitare la corretta ed immediata comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici interessati, al fine soprattutto del rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di procedimenti disciplinari. L'UPD del Comune di Modena si avvarrà quindi dell'Ufficio preposto individuato quale referente dall'Ente aderente (di seguito Ufficio referente), che sarà a disposizione per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per altre eventuali necessità.

2. Unitamente alla documentazione di cui al punto 1, l'Ufficio referente trasmette all'UPD competente la documentazione relativa ad eventuali sanzioni disciplinari irrogate al dirigente/dipendente nel biennio precedente.
3. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla data in cui l'UPD ha ricevuto gli atti, ovvero dalla data in cui l'UPD ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare resta comunque fissata dalla data della contestazione degli addebiti, così come previsto dall'art.55 bis del Dlgs.165/2001.
4. Nel caso di trasferimento del dirigente/dipendente presso altra pubblica amministrazione e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'art.55 bis del Dlgs.165/2001.
5. L'UPD, nel corso dell'istruttoria, può acquisire sia dall'ente interessato che da altre amministrazioni pubbliche, le informazioni e i documenti ritenuti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare. Il dipendente pubblico che, essendo a conoscenza, per ragioni d'ufficio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'UPD ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'ente di appartenenza, della sanzione prevista dall'art.55 bis comma 7 del Dlgs.165/2001.
6. L'audizione del dirigente/ dipendente interessato e di eventuali soggetti che sono a conoscenza di fatti rilevanti ai fini del procedimento disciplinare si svolgerà, preferibilmente, presso la sede dell'UPD in Modena, Via Galaverna 8, per i procedimenti disciplinari che riguardano i dipendenti, e in Modena, Via Scudari per i provvedimenti che riguardano i dirigenti.
7. Nell'ambito del procedimento disciplinare, le comunicazioni al dirigente/dipendente verranno effettuate tramite raccomandata con ricevuta di consegna o tramite pec, se quest'ultimo dispone della relativa casella di posta. Le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, potranno avvenire tramite un numero di fax o una casella di posta elettronica comunicati dal dirigente/ dipendente interessato o dal suo procuratore
8. La presente convenzione riguarda anche i procedimenti disciplinari in corso. La relativa documentazione verrà trasmessa all'UPD dall'Ufficio referente contestualmente alla stipula del presente atto.
9. La contestazione degli addebiti ed il provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare sono trasmessi, oltre che al diretto interessato, anche all'Ufficio referente per le comunicazioni all'ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art.55 bis comma 4 del Dlgs.165/2001 e per l'esecuzione del provvedimento disciplinare assunto.
10. L'Ufficio referente dà formale comunicazione all'UPD dell'avvenuta applicazione della sanzione irrogata.

Art.4 – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Per i fatti oggetto di iniziativa e provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, la trasmissione dei relativi atti all'UPD va assicurata dall'Ufficio referente tempestivamente e comunque nei termini di legge, dandone contestuale comunicazione al dirigente/dipendente interessato, al fine della puntuale applicazione delle specifiche disposizioni normative e contrattuali.

Art. 5 – Personale, locali, attrezzature e servizi

1. Il Comune di Modena metterà a disposizione il personale, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio unificato..

Art. 6 – Oneri finanziari a carico dell'Ente aderente

1. Nel bilancio dell'Ente aderente alla presente Convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione unificata e saranno inoltre previste le risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo, datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'UPD per la difesa dei provvedimenti

da esso adottati nei confronti dei dipendenti e dirigenti dell'Ente stesso. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. Le spese legali conseguenti ad eventuali ricorsi promossi dai dipendenti e dirigenti dell'Ente aderente contro la sanzione disciplinare sono a carico dell'Ente stesso.

2. Il costo del servizio a carico dell'Ente aderente alla presente Convenzione è fissato in Euro 1.500 (IVA esclusa) , per ogni procedimento disciplinare a carico di un dipendente e in Euro 2.000 (IVA esclusa) per ogni procedimento disciplinare a carico di un dirigente, calcolato moltiplicando il costo orario a carico del Comune di Modena, sulla base del solo trattamento economico fondamentale, dei componenti dell'UPD competente e dell'ufficio di supporto per il tempo medio in ore impiegato per l'istruttoria e per la predisposizione degli atti. I procedimenti eventualmente in corso al momento della scadenza della convenzione, se completati, saranno interamente liquidati, se sospesi per connessione obiettiva con un reato con già effettuata la contestazione, saranno restituiti e liquidati forfettariamente al 50%.

3. Al costo del servizio, così come sopra quantificato, dovranno aggiungersi le somme necessarie al rimborso dei costi di missione e trasferta, se e in quanto necessari all'espletamento del servizio stesso.

L'Ente aderente verserà la quota di competenza al Comune di Modena in un'unica rata al termine della durata della presente Convenzione su richiesta del Comune medesimo, e, comunque, prima dell'eventuale rinnovo.

Art.7 – Mancato esercizio e decadenza dall'azione disciplinare

L'UPD è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso di mancato esercizio o di decadenza dall'azione disciplinare dovuti a comportamenti omissivi od al ritardo, senza giustificato motivo, nella trasmissione degli atti all'UPD.

Art.8 – Privacy

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'adempimento dei propri compiti.

2. Con specifico atto, che viene allegato alla presente convenzione, l'UPD dei dirigenti e l'UPD dei dipendenti del Comune di Modena vengono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali per le funzioni oggetto del presente atto.

Art. 9 – Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente Convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Modena.

Art. 10 – Efficacia e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo pari a 1 anno; potrà essere rinnovata previa richiesta da effettuarsi a cura dell'Ente aderente per un ulteriore anno. Alla scadenza, l'UPD trasmetterà all'Ente aderente tutta la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari conclusi, a quelli sospesi per connessione obiettiva con violazioni penali ed a quelli già avviati, salvo eventuali accordi inerenti questi ultimi, che potranno eventualmente essere gestiti fino alla loro conclusione, con in quest'ultimo caso, riconoscimento dell'intero compenso.

Art. 11 – Recesso

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata, previa eventuale gestione fino al loro esaurimento dei procedimenti eventualmente già accesi.

Art.12 – Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Art. 13 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente Convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

Per il Comune di Modena

Per l'Unione Terre di Castelli

UNIONE TERRE DI CASTELLI

All'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dipendenti

Dott.ssa Lorena Leonardi
Dott.ssa Susetta Sola

Comune di Modena

Oggetto: Convenzione per la gestione delle funzioni dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (delibera del Consiglio comunale n. ...)

Nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'Unione Terre di Castelli (di seguito "Unione") , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

- Ritenuto che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dipendenti del Comune di Modena, nella persona della dott.ssa Lorena Leonardi, dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali, e della dott.ssa Susetta Sola, responsabile dell'Ufficio Amministrazione del personale e bilancio, presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

nomina

- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dipendenti del Comune di Modena (di seguito "UPD", nella persona della dott.ssa Lorena Leonardi, dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali, e della dott.ssa Susetta Sola, responsabile dell'Ufficio Amministrazione del personale e bilancio, per la durata della convenzione di cui all'oggetto, Responsabile esterno (di seguito "Responsabile") del trattamento dei dati personali trasmessi da questo Comune per lo svolgimento dell'attività di gestione dei servizi in oggetto .

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività' oggetto della convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio in oggetto , nei limiti delle finalità' ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy (nel seguito "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite;

1) La finalità del trattamento è l'esecuzione della convenzione tra le parti per le attività e con le modalità specificate nella predetta convenzione;

2) Le categorie di dati personali trattati sono i dati personali riferiti ai dipendenti dell'Unione quali dati relativi all'identità personale, alla collocazione lavorativa, al rapporto di lavoro, dati di salute, dati giudiziari, strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione in oggetto con tutte le specifiche ivi contenute

3) Le categorie di interessati sono i dipendenti dell'Unione

4) Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni scritte del Titolare che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della presente convenzione :
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla Normativa in tema di trattamento dei dati personali anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nell'eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

5) Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il

Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

6) Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando di ogni nuova nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili il Titolare .

7) I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

8) Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termine di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in materia di trattamento dei dati personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili.

9) Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

10) Il Responsabile del trattamento informa il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili;

11) Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

12) Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione – verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di

sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

13) Il Responsabile si impegna, su scelta del Titolare, a cancellare o a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, salvo che la normativa vigente non ne preveda la conservazione

14) In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione della presente convenzione, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;

15) Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione stretta da parte del Titolare;

16) Il Responsabile si impegna a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nella convenzione e a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della prestazione contrattuale;

Il Titolare del Trattamento

Firma _____

Il Responsabile del Trattamento

Firma _____

Firma _____

Data _____

UNIONE TERRE DI CASTELLI

All'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti del Comune di Modena

Dott.ssa Valeria Meloncelli
Dott.ssa Lorena Leonardi

Oggetto: Convenzione per la gestione delle funzioni dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (delibera del Consiglio comunale n. ...)

Nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'Unione Terre di Castelli (di seguito "Unione") , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

- Ritenuto che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti del Comune di Modena, nella persona della dott.ssa Valeria Meloncelli, Direttrice generale del Comune di Modena e della dott.ssa Lorena Leonardi, dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali, , presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

nomina

- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti del Comune di Modena (di seguito "UPD", nella persona della dott.ssa Valeria Meloncelli, Direttrice generale del Comune di Modena e della dott.ssa Lorena Leonardi, dirigente del Settore Risorse umane e Affari istituzionali, , per la durata della convenzione di cui all'oggetto, Responsabile esterno (di seguito "Responsabile") del trattamento dei dati personali trasmessi da questo Comune per lo svolgimento dell'attività di gestione dei servizi in oggetto .

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività' oggetto della convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio in oggetto , nei limiti delle finalità' ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy (nel seguito "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite;

1) La finalità del trattamento è l'esecuzione della convenzione tra le parti per le attività e con le modalità specificate nella predetta convenzione;

2) Le categorie di dati personali trattati sono i dati personali riferiti ai dirigenti dell'Unione quali dati relativi all'identità personale, alla collocazione lavorativa, al rapporto di lavoro, dati di salute, dati giudiziari, strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione in oggetto con tutte le

specifiche ivi contenute

3) Le categorie di interessati sono i dirigenti dell'Unione

4) Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni scritte del Titolare che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione della Normativa in tema di trattamento dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della presente convenzione :
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla Normativa in tema di trattamento dei dati personali anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nell'eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

5) Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

6) Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando di ogni nuova nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili il Titolare .

7) I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.

8) Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termine di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della Normativa in materia di trattamento dei dati personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili.

9) Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

10) Il Responsabile del trattamento informa il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili;

11) Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

12) Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione – verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a

campione senza preavviso.

13) Il Responsabile si impegna, su scelta del Titolare, a cancellare o a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, salvo che la normativa vigente non ne preveda la conservazione

14) In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione della presente convenzione, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;

15) Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione stretta da parte del Titolare;

16) Il Responsabile si impegna a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nella convenzione e a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della prestazione contrattuale;

Il Titolare del Trattamento

Firma _____

Il Responsabile del Trattamento

Firma _____

Firma _____

Data _____

Unione dei Comuni Terre di Castelli

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto tecnico.
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Unione Comuni Terre Castelli li, 31/05/2023

**Sottoscritto dal Dirigente / Responsabile del
Settore
(ELISABETTA MANZINI)
f.to con firma digitale**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a **STEFANO CHINI, Dirigente / Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Vignola, lì 01/06/2023

**Sottoscritto dal Dirigente/Responsabile
(STEFANO CHINI)
f.to con firma digitale**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 21 del 15/06/2023

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, in data di adozione, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Vignola, 10/07/2023

Il Vice Segretario
Elisabetta Manzini
Atto firmato digitalmente